

TI_GERICHTE 14.2024.15 vom 16. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.15

FR: TI_GERICHTE 14.2024.15 du 16 juillet 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.15 del 16 luglio 2024

Regeste

Contestazione dell'elenco oneri. Motivazione della decisione. Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Interessi di mora. Abuso di diritto

Erwägungen

E. 2

Nella decisione impugnata, la prima giudice ha anzitutto constatato l'acquiescenza della AO 1 per quanto concerne le spese giudiziarie di fr. 28'964.—. Ha invece respinto la domanda volta a ridurre la pretesa per interessi di mora (del 5% dal 25 agosto 2004 al 19 gennaio 2023) da fr. 68'339.44 a fr. 8'913.84, ossia limitatamente agli ultimi tre interessi annuali scaduti al momento della domanda di realizzazione, applicando agl'interessi di mora la regola dell'art. 818 cpv. 1 n. 3 CC valida per gl'interessi convenzionali "per motivi di armonia delle norme", per il motivo che le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori garantiscono gl'interessi di mora maturati sul credito dell'artigiano o dell'imprenditore senza l'imite di tempo (art. 104 CO), se non quello della prescrizione, mentre l'art. 818 cpv. 1 n. 3 CC si riferisce agl'interessi ipotecari pattuiti dalle parti per le ipoteche di capitale e per le cartelle ipotecarie, e non alle ipoteche legali, il cui fondamento è la legge. Il Pretore ha quindi parzialmente accolto l'istanza limitatamente alle spese giudiziarie di fr. 28'964.—.

E. 3

Nell'appello AP 1 sostiene che l'applicazione dell'art. 818 cpv. 1 n. 2 CC comporta un "risultato insostenibile", di modo che il Pretore avrebbe potuto discostarsene facendo uso del suo potere di apprezzamento, o perlomeno soffermarsi sui motivi che lo hanno portato a non farlo. A mente sua la prima giudice non ha apprezzato abbastanza, o del tutto, le circostanze da lui sollevate, perché non è entrata nel merito di quanto addotto, ritenendo unicamente, a torto, che le censure mosse non meritassero tutela, senza spiegare tuttavia né approfondire i motivi che l'hanno portata a non considerare la tesi dottrinale da egli citata. Si è limitata a riportare quanto prevede l'art. 818 cpv. 1 n. 2 CC, senza indicare i motivi per cui ha deciso di escludere, a prescindere, un'armonizzazione del trattamento degl'interessi di mora e degl'interessi convenzionali nel senso di una limitazione temporale di tre anni.

E. 4

Il diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente ch'essa menzioni, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno guidata e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la portata e contestar la con piena cognizione di causa. L'autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli da lui ritenuti rilevanti (DTF 142 III 433 consid. 4.3.2 con richiami; sentenza della CEF 14.2018.140 del 28 gennaio

2019 consid. 3). Se le ragioni che l'hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (sen tenze del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1 e 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2). Nel caso di specie il Pretore ha spiegato che la tesi di AP 1 non poteva essere seguita con diversi rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 III 738 consid. 4.4.2; 121 III 445 consid. 5/a) e alla dottrina recenti (Schmid-Tschirren in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2023, n. 8 ad art. 818 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5^a ed. 2021, n. 4314; Dubois in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 17 ad art. 818 CC), secondo cui è insostenibile l'opinione difesa dall'appellante. La scrivente Camera era del resto già giunta alla medesima conclusione, seppur in obiter dictum, in una causa riguardante la stessa esecuzione all'origine della procedura ora in esame (sentenza della CEF 15.2022.18 del 21 febbraio 2022, pag. 3). L'appellante disponeva pertanto di tutti gli elementi necessari per impugnare la decisione di prima sede con cognizione di causa. Non si verifica così alcuna violazione del dovere di motivazione. Spettava al contrario a lui confrontarsi con i riferimenti citati dal Pretore e spiegare perché sarebbero inconferenti o errati oppure perché l'opinione dell'unico autore da lui citato sarebbe preferibile. Silente al riguardo, l'appello appare perfino irricevibile su questo punto.

E. 5

Ad ogni modo, l'unico riferimento dottrinale citato da AP 1 a sostegno della propria tesi (Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. II, 1990, pag. 181 n. 75) si limita ad auspicare l'applicazione agli interessi di mora del limite temporale valido per gli interessi convenzionali per motivi di "armonia della legge" ("Aus Gründen der Gesetzharmonie wird man die für Verzugszinsen aufgestellte zeitliche Schranke auch auf die Verzugszinsen anwenden dürfen.") senza avvedersi che la legge stessa prevede esplicitamente un regime diverso per i due tipi d'interessi in due commi distinti (n. 2 e 3 dell'art. 818 cpv. 1 CC). De lege lata, la decisione impugnata resiste pertanto alla critica pure nel merito, anche perché quando applica la legge il giudice si deve attenere alla dottrina e alla giurisprudenza più autorevoli (art. 1 cpv. 3 CC), ciò che non è certo il caso di un'opinione dottrinale isolata e scarsamente motivata.

E. 6

L'appellante non indica la fonte legale del preteso potere d'apprezzamento di cui il Pretore avrebbe omesso di far uso nella sentenza impugnata. Insufficientemente motivato, anche su questo punto l'appello si avvera inammissibile. Comunque sia, l'art. 818 cpv. 1 CC non riserva alcun margine d'apprezzamento al giudice. La cifra 2 è semplicemente l'espressione del principio generale ben noto secondo cui chi paga i suoi debiti in ritardo deve sopportare il danno causato al creditore (art. 104 e 105 CO). 7. AP 1 si duole che il Pretore ha negato l'esistenza di un abuso di diritto da parte della AO 1, ignorando che egli, come terzo proprietario, non è tenuto a pagare il credito della subappaltatrice. Altro non ha fatto che tutelarsi e tutelare la sua proprietà, che in quel momento era anche l'abitazione coniugale sua e della moglie. Rileva che la AO 1 ha atteso anni prima di agire contro la PI 1 per lavori interrotti nel 2004 e che la stessa ha invece proceduto subito nei confronti dei terzi proprietari con una richiesta d'iscrizione di ipoteca legale, senza attivarsi contestualmente nei confronti della PI 1, e questo nonostante le procedure avvengano di principio di pari passo, proprio per evitare che i tempi si protraggano oltremodo. Anche dopo la sentenza del 1° dicembre 2015 con cui la AO 1 ha ottenuto la condanna della PI 1 a pagare il debito, la AO 1 non ha proceduto con l'incasso nei confronti di tale società, che non era ancora stata

radiata dal registro di commercio, ma ha fatto spiccare precetti esecutivi nei confronti dei coniugi _____. Egli conclude che il tempo trascorso nel periodo che va dal 2004 al 2022 non è certo da imputare a lui, ma a una scelta strategica della AO 1. 7.1 L'appellante passa sotto silenzio il fatto di essere a conoscenza del credito vantato dalla AO 1 almeno dal dicembre del 2004 quando essa ha promosso nei suoi confronti (e della moglie) l'azione d'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (doc. E). Non poteva pertanto ignorare che le sue numerose iniziative giudiziarie volte a evitare l'iscrizione dell'ipoteca legale e il proseguimento dell'esecuzione n. _____ in via di realizzazione del pegno immobiliare (avviata il 28 maggio 2019), rivelatesi tutte infondate, avrebbero ritardato il pagamento del credito e dunque fatto lievitare gli interessi di mora, chiesti sin dall'inizio al tasso del 5% dal 25 agosto 2004. Per evitare tale conseguenza, l'appellante avrebbe potuto pagare il credito della subappaltante e compensare quanto versato con il suo debito nei confronti dell'impresa generale (da lui scelta) o rivalersi nei suoi confronti prima del suo fallimento in virtù della surrogazione prevista dalla legge (art. 110 n. 1 CO e 827 CC; T urnherr in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7^a ed. 2023, n. 10 ad art. 839/840 CC). Può di conseguenza recriminare per l'aumento degli interessi di mora soltanto con sé stesso, e non con la AO 1, la quale ha solo esercitato i propri diritti, come confermato a reiterate riprese da diverse autorità. 7.2 Va inoltre ricordato, per abbondanza, che chi tarda a far valere il suo credito nei termini legali di prescrizione non abusa, di per sé, del suo diritto. Accorciare generalmente questi termini appellandosi all'art. 2 cpv. 2 CC non è lecito. L'abuso di diritto può unicamente essere invocato nei confronti di un creditore, che a lungo tarda a far valere un suo diritto, solo se subentrano ulteriori circostanze, che fanno apparire l'attesa contraria alla buona fede (DTF 131 III 439 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2013.156 del 6 novembre 2013 consid. 5.1). 7.2.1 Nel caso in esame, la AO 1 ha promosso esecuzione e azione contro la PI 1 nel 2011 (v. doc. F), dopo che, finalmente, l'iscrizione dell'ipoteca legale era diventata definitiva in quello stesso anno (doc. H e sentenza 4A_567/2011 del 3 ottobre 2011), ma non è riuscita a incassare il suo credito dopo aver ottenuto una decisione definitiva contro l'impresa generale (il 12 giugno 2017, doc. I), poiché la stessa è fallita poco dopo (il 6 marzo 2018) quando non aveva già più attivi (dove la sospensione della liquidazione il 3 maggio 2018). È quindi tutto tranne che manifesto l'abuso di diritto lamentato dall'appellante. 7.2.2 Ad ogni modo, stante la cronistoria giudiziaria che precede, l'appellante non poteva di certo ritenere in buona fede che la AO 1 avesse rinunciato a reclamare gli interessi di mora nei suoi confronti e, comunque sia, avrebbe potuto limitare i danni estinguendo il debito e rivalendosi sulla PI 1 (sopra consid. 7.1). L'istituto dell'ipoteca legale è concepito appunto per evitare agli artigiani e imprenditori perdite in caso di fallimento dell'impresa generale. La responsabilità per la lievitazione degli interessi moratori è di conseguenza prevalentemente dell'appellante e dell'impresa generale da lui scelta.

E. 8

Ne segue che, nella limitata misura in cui è ricevibile, l'appello è da respingere. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 9

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 59'425.60 (fr. 68'339.44 ./ 8'913.84), raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 4'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3 . Notificazione a: – ; – _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente
La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.